

LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA

composta dai signori :

- Avv. Amos Benni	Presidente
- Avv. Massimo Andrea Chiocca	Componente
- Avv. Santi Pappalardo	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento a carico del tesserato **Frangilli Vittorio** e della società **C.A.M. Compagnia Arcieri Monica ASD**.

* * *

Visto il provvedimento del Procuratore Federale in data 4 Agosto 2010, con cui è stato disposto il deferimento del tesserato Frangilli Vittorio e della società C.A.M. Compagnia Arcieri Monica ASD;

Visti gli atti del procedimento;

Uditi all'udienza dibattimentale del 3 dicembre 2010 il Procuratore Federale ed il tesserato deferito, anche nella veste di legale rappresentante della predetta società;

Ritenuto quanto segue:

PROCEDIMENTO

Con esposto in data 12 marzo 2010 il rag. Fausto Pennestrì, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.T.ARCO, denunciava alla Procura Federale la circostanza che in data 4 marzo 2010, sul "Blog" <Arcosfera – tiro con l'arco e non solo> del sito "www.arcosfera.org", curato dal sig. Vittorio Frangilli, tesserato della F.I.T.ARCO, era stato pubblicato un articolo nel quale l'autore, travisando le risposte ad alcune domande in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione fornitegli dal medesimo Pennestrì, aveva mosso un'accusa nei confronti della Federazione e, segnatamente, del Consiglio Federale, per il preteso occultamento della somma di € 2.700.000,00 .

A seguito dell'esposto, il Procuratore Federale avviava le relative indagini, a chiusura delle quali invitava il tesserato (cui veniva contestata l'infrazione disciplinare relativa al fatto di cui sopra) e la società C.A.M. Compagnia Arcieri Monica ASD (cui era contestata la responsabilità oggettiva in relazione al medesimo fatto), della quale lo stesso era anche all'epoca il Presidente, a prendere visione degli atti ed a presentare le proprie eventuali controdeduzioni nel termine perentorio di dieci giorni.

Il sig. Frangilli inviava in data 21.5.2010 una nota con le proprie controdeduzioni, sostenendo, in buona sostanza, che i contenuti dell'articolo da lui pubblicato sul "Blog" in questione erano derivati da informazioni fornite dal rag. Pennestrì in risposta a domande precise da lui rivoltegli e che la ricostruzione del colloquio operata dal Pennestrì nel proprio esposto non era rispondente a quello effettivamente svoltosi.

Il Procuratore Federale, avendo ritenuto che le controdeduzioni del tesserato non fossero sufficienti ad escluderne la responsabilità addebitatagli, ne disponeva il deferimento, unitamente a quello della società di appartenenza (per responsabilità oggettiva), con provvedimento del 4 agosto 2010.

All'udienza dibattimentale del 22 ottobre 2010 la Commissione di Giustizia, acquisita la documentazione del procedimento, procedeva all'esame del tesserato deferito; indi rinviava il procedimento all'udienza successiva del 3 dicembre 2010 per assumere la deposizione del rag. Fausto Pennestrì, teste invocato dalla Procura Federale.

In quest'ultima data, dopo l'esame del teste, il Procuratore Federale ed il deferito, dopo ampia discussione, chiedevano rispettivamente, l'uno, affermarsi la responsabilità dei deferiti per i fatti contestati, con applicazione, nei confronti del tesserato, della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva per la durata di mesi quattro e, nei confronti della società di appartenenza, dell'ammenda nella misura di quindici volte la quota di affiliazione; l'altro, il proscioglimento per sè e la declaratoria di insussistenza di responsabilità a carico della società da lui rappresentata.

La Commissione di Giustizia si ritirava per deliberare.

MOTIVI

1.

Risulta acquisita agli atti la copia dell'articolo pubblicato dal sig. Vittorio Frangilli il 4 marzo 2010 sul "Blog" <Arcosfera – tiro con l'arco e non solo> e dai suoi contenuti la Commissione di Giustizia ritiene di dover prendere le mosse.

Il suo autore, lasciando intendere di esserne sostanzialmente a conoscenza per l'esperienza maturata in passato nella carica di consigliere federale, riferisce che "i tre numeri magici attuali", in cui si compendierebbe l'utilizzo delle proprie disponibilità finanziarie da parte della F.I.T.ARCO, gli sarebbero stati confermati, nel loro ordine di grandezza (sia pur in via approssimativa), in seguito ad un colloquio amichevole avuto con il rag. Fausto Pennestrì, Presidente del Collegio dei Revisori della Federazione, in occasione dell'Assemblea Federale tenutasi a Riccione (il 14.2.2010, n.d.r.); aggiungendo, per converso, di aver constatato una diffusa disinformazione al riguardo fra i membri del Consiglio Federale (alcuni dei quali interpellati in proposito), sebbene gli stessi abbiano l'accesso ai dati del bilancio.

Prosegue dunque il Frangilli evidenziando che, rispetto ad un bilancio complessivo di circa 5 milioni di euro, la Federazione sosterrrebbe spese pari a circa un milione e mezzo di euro per costi di struttura e ottocentomila euro per attività tecnica, mentre i residui due milioni e settecentomila sarebbero impiegati per <Altro (Struttura periferica, Comitati, campionati, tutto quello che viene in mente)>.

Come si evince chiaramente dall'ulteriore corso dell'articolo, l'analisi dell'autore mira sostanzialmente a criticare le modalità di impiego delle proprie risorse da parte della Federazione, nel convincimento personale che una diversa distribuzione delle spese e, soprattutto, un maggior investimento ed una più oculata ripartizione delle disponibilità finanziarie a favore dei diversi settori di attività tecnica potrebbero concorrere al raggiungimento di migliori risultati agonistici in campo internazionale.

Il corollario di tale percorso argomentativo (che si caratterizza per un inasprimento della sua connotazione critica) è rappresentato dalla parte conclusiva dell'articolo, nella quale il Frangilli, riferendosi al <Numero Magico "Altro"> (cioè la voce di spesa in precedenza indicata come <Altro (Struttura periferica, Comitati, campionati, tutto quello che viene in mente)>), afferma testualmente che <per tanto che mi sforzi, dove vanno a finire tutti i 2,7 Milioni del numero magico francamente anch'io oggi non riesco più neppure a immaginarlo, visto che mi vengono in mente solo i quattrocentomila euro complessivi ai Comitati Regionali. Ma intanto, se qualcuno in FITARCO vi dice che certe spese non si possono fare perché non ci sono i soldi, cominciate a chiedergli dove vanno a finire i 2,7 Milioni...mo non sperate risposte concrete...>.

2.

Nell'esposto alla Procura Federale che ha dato corso al presente procedimento, il rag. Fausto Pennestrì, lamentando che in occasione del colloquio avuto a Riccione con il Frangilli aveva fornito allo stesso ben differenti dati numerici sul bilancio della Federazione e che la cifra di cinque milioni indicatagli in via approssimativa come importo del bilancio si riferiva non alla sola parte attiva (risorse disponibili) ma alla sommatoria del valore della produzione e dei costi di produzione (entrate ed uscite), si duole del fatto che il volontario travisamento delle sue risposte da parte del Frangilli, finalizzato a quasi raddoppiare il dato numerico delle effettive disponibilità finanziarie della Federazione, sarebbe stato strumentale allo scopo perseguito dallo stesso di muovere un'accusa aperta al Consiglio Federale per l'occultamento di somme che, così argomentando, pur rappresentando un'entrata in bilancio, troverebbero incerta allocazione nelle voci d'uscita.

Nelle proprie controdeduzioni presentate al Procuratore Federale a seguito dell'invito rivoltogli a conclusione delle indagini, il Frangilli, dopo aver contestato l'affermazione del Pennestrì circa la divergenza tra i contenuti del colloquio intervenuto tra gli stessi e quelli riferiti sul "Blog", ha sottolineato che, dall'esame della documentazione cui aveva potuto avere accesso in conseguenza dell'esposto e, in particolare, da quella relativa ai bilanci della Federazione degli anni 2008 e 2009 (quest'ultimo all'epoca ancora da pubblicare), emergerebbe che l'importo effettivo delle entrate per l'anno 2009, pari ad oltre cinque milioni di euro, sarebbe sostanzialmente corrispondente a quello da lui indicato nel "Blog" (e addirittura lievemente superiore), mentre avrebbe solo ora avuto conoscenza del fatto che <all'interno degli ancora confermati 2,7 Milioni circa di varie ben 1,8 Milioni sono a questo punto attribuibili a riserve che non risultano impegnate in alcun modo>.

Il medesimo deferito, poi, chiarisce di non aver mai voluto attribuire ad alcun Organo Federale responsabilità per occultamento di somme di denaro, precisando che, nel contesto del proprio articolo, la frase incriminata <cominciate a chiedergli dove vanno a finire i 2,7

Milioni...mo non sperate risposte concrete...> avrebbe avuto il chiaro e solo intento di segnalare <la scarsa conoscenza da parte della maggioranza dei consiglieri Fitarco di tutti i rivoli che costituiscono la spesa complessiva e le possibilità del bilancio FITARCO>.

Nel proprio provvedimento di deferimento, infine, il Procuratore Federale, premessa la inconciliabile contrapposizione delle diverse ricostruzioni offerte dal rag. Pennestrì e dal sig. Frangilli in merito ai contenuti del colloquio intervenuto tra gli stessi a Riccione, ha ritenuto di deferire il tesserato ravvisandone una responsabilità per aver, attraverso un intenzionale travisamento del contenuto del colloquio in questione, mosso delle palesi accuse nei confronti dei competenti Organi Federali (di gestione e di controllo) per irregolarità contabili e di bilancio; responsabilità che non potrebbe trovare una scriminante nei principi di verità e continenza formale, giacchè l'estrinsecazione del pensiero critico così espresso, di certo, ad avviso del Procuratore Federale, gravemente lesivo della reputazione e dell'operato degli organi di gestione e di controllo della Federazione, si sarebbe fondata nella specie su dati di fatto non veri (le pretese irregolarità di bilancio) e su un travisamento del contenuto delle informazioni ricevute dal Pennestrì.

3.

L'esame del tesserato all'udienza dibattimentale del 22 ottobre 2010 ha sostanzialmente confermato i contenuti delle controdeduzioni da questi precedentemente formulate al Procuratore Federale, avendo peraltro il Frangilli tenuto più volte a sottolineare che, da un canto, la veridicità del dato relativo all'entità delle risorse finanziarie disponibili esposto nel "Blog" appare confermata dal bilancio frattanto pubblicato e, dall'altro, l'indicazione dell'importo di 2.700.000 euro come destinato <a tutto quello che a chiunque potrebbe venire in mente> era stata data nell'impossibilità di comprendere in che modo, a parte una parziale presumibile destinazione a favore dei Comitati Regionali, la relativa somma potesse essere stata impiegata.

Il Frangilli, che nell'occasione è comparso anche nella qualità di Presidente della C.A.M. Compagnia Arcieri Monica ASD, società di appartenenza a sua volta deferita per responsabilità oggettiva, ha voluto rilevare, in tale veste, l'estraneità di detta società alla vicenda, non sussistendo alcun collegamento tra la stessa ed il "Blog" sul quale è stato pubblicato l'articolo in riferimento.

Anche l'esame del teste rag. Pennestrì, all'udienza dibattimentale del 3 dicembre 2010 ha confermato del tutto i contenuti dell'esposto da questi presentato.

4.

Passando dunque all'esame della vicenda, alla luce di tutte le esposte emergenze istruttorie e dibattimentali, la Commissione di Giustizia ritiene in primo luogo di poter prescindere, ai fini della decisione, da un confronto tra le divergenti ricostruzioni fornite dal rag. Pennestrì e dal sig. Frangilli in ordine ai contenuti del colloquio intervenuto tra gli stessi in occasione dell'Assemblea Federale tenutasi a Riccione cui è fatto sopra riferimento; del resto, non appare neanche pienamente condivisibile, ad avviso della Commissione, la tesi della Procura Federale che tende all'affermazione di un volontario fraintendimento da parte del Frangilli delle informazioni avute dal Pennestrì, attribuendo una sicura prevalenza alla ricostruzione

della conversazione resa dal secondo rispetto a quella offerta dal primo in ragione della particolare qualificazione professionale del rag. Pennestrì sull'argomento discusso, dato che, per stessa ammissione degli interessati, si era comunque trattato di una breve chiacchierata occasionale, svolta con l'accento a dati approssimativi e che, quindi, non potrebbe certo escludersi che, nell'ambito di un siffatto dialogo, si sia potuto ingenerare reciprocamente un incolpevole equivoco sulla effettiva portata delle rispettive richieste e risposte.

Analogamente, la Commissione ritiene ininfluyente ai fini del decidere la circostanza, invocata dal Frangilli, che i dati del bilancio pubblicato successivamente possano aver confermato che, in effetti, le disponibilità finanziarie della Federazione ammontino ad un importo corrispondente a quello indicato nel "Blog" e che, dunque, sotto tale aspetto, sarebbero smentite le dichiarazioni rese dal Pennestrì nel proprio esposto.

Nella fattispecie in esame, infatti, l'individuazione di una responsabilità del tesserato per il fatto ascrittogli non tanto è da rinvenire in rapporto alla veridicità o meno delle affermazioni rese nell'articolo pubblicato (sia sulla fonte delle sue informazioni, sia in merito all'entità dei c.d. "numeri magici"), quanto piuttosto è da valutare in esito ad un giudizio teso a stabilire se, in relazione ai modi ed ai tempi in cui dette affermazioni sono state rese, le stesse possano aver avuto una effettiva potenzialità lesiva della dignità degli Organi Federali coinvolti ed abbiano ingiustamente travalicato i confini del libero esercizio del diritto di cronaca e di critica.

Sotto il primo aspetto, non v'è dubbio che, pur volendo aderire alla tesi del Frangilli, secondo cui lo stesso non avrebbe voluto volontariamente muovere alcuna accusa specifica nei confronti degli Organi della Federazione per occultamento di ingenti somme di denaro, non v'è dubbio che la manifestazione del suo pensiero, così come resa testualmente nella conclusione dell'articolo controverso, sia idonea ad ingenerare nel lettore "medio" più di una semplice incertezza sull'operato degli organi cui compete la gestione ed il controllo finanziario della Federazione.

In tal senso rileva anzitutto il dato letterale delle espressioni usate, in cui non viene solamente palesata una forte perplessità sulla destinazione data ad una non indifferente parte delle risorse finanziarie disponibili (ben duemilionesettecentomila euro su cinque complessivi), ma si esprime un convincimento di assoluta oscurità circa le utilizzazioni concepibili (*<per tanto che mi sforzi...non riesco neppure a immaginarlo>*), vieppiù rafforzata dall'affermazione che non sarebbe verosimilmente possibile avere spiegazioni al riguardo neanche da parte degli stessi organi preposti alla gestione finanziaria (*<Ma intanto, se qualcuno in FITARCO vi dice che certe spese non si possono fare perché non ci sono i soldi, cominciate a chiedergli dove vanno a finire i 2,7 Milioni...mo non sperate risposte concrete...>*).

Dal che, anche quando la connotazione data all'articolo dal suo autore potesse mirare esclusivamente ad esprimere una forte critica allo stato di disinformazione dei componenti del Consiglio Federale (come sostenuto dal Frangilli nelle proprie difese), non v'è dubbio che la stessa sia idonea a produrre, *praeter intentionem*, l'effetto riflesso di ingenerare in chi legge l'idea che quelle somme possano essere state distolte dalla loro destinazione a finalità di interesse pubblico; con ciò mettendo evidentemente in dubbio la correttezza dei componenti dei relativi organi federali.

Peraltro, su un argomento attualmente di così facile suggestione, quale quello della gestione del denaro pubblico, il Frangilli non avrebbe certo potuto e dovuto ignorare che anche la semplice (seppur involontaria) allusione alla non rintracciabilità di una così rilevante somma del bilancio federale tra le ordinarie voci di spesa avrebbe facilmente potuto dar luogo ad una lettura nel senso paventato (irregolare distrazione di somme) da parte di un pubblico nella maggior parte dei casi non dotato di specifiche competenze al riguardo e facilmente impressionabile.

Ed a maggior ragione lo stesso tesserato avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la forza persuasiva delle proprie argomentazioni risultava viepiù accentuata dall'autorevolezza della fonte (il Frangilli è persona molto conosciuta nel mondo sportivo ed in quello arcieristico in particolare) e dalla considerazione che sullo stesso "Blog" nel quale è apparso l'articolo l'interessato presenta un profilo di sé che ne esalta le qualità professionali, oltre a quelle sportive, con ciò sottolineandone l'attendibilità anche sul piano delle competenze in materia.

In definitiva, quindi, pur non potendo condividere per le ragioni esposte l'impostazione accusatoria della Procura Federale, che ha inteso ravvisare nel comportamento del Frangilli la cosciente volontà di aggredire l'Organo Federale muovendo nei confronti dei suoi componenti un'accusa di tale rilevanza quale quella adombrata, la Commissione di Giustizia ritiene tuttavia di dover rilevare, in capo allo stesso, un sicuro elemento di colpa nella pubblicazione dell'articolo, avendo questi imprudentemente ommesso di considerare la probabilità, più ancora che la semplice possibilità, che il contenuto della parte conclusiva del suo articolo potesse dar luogo a malintesi da parte dei lettori, gettando un'ombra sulla lealtà e correttezza dei componenti degli organi federali interessati e potenzialmente rischiando di pregiudicarne la dignità e il decoro oltre ogni ragionevole esercizio del diritto di critica.

Sotto tale secondo profilo, poi, la Commissione ritiene che non possa riconoscersi al Frangilli l'esimente del libero esercizio del diritto di cronaca o di critica, nel cui ambito lo stesso sarebbe certamente rimasto ove si fosse limitato a contestare le scelte operative degli organi federali, senza però adombrare (anche inconsapevolmente) eventuali ipotesi di irregolarità a carico degli stessi.

Lo stesso tesserato deferito, infatti, dà conferma, nelle proprie deduzioni difensive, di aver agito incautamente, nel momento in cui ammette di avere avuto conoscenza solo successivamente alla pubblicazione dell'articolo (ma evidentemente non molto tempo dopo) del fatto che *<all'interno degli ancora confermati 2,7 Milioni circa di varie ben 1,8 Milioni sono a questo punto attribuibili a riserve che non risultano impegnate in alcun modo>*.

Ora, appare evidente che, attesi i possibili (e preventivabili) risvolti che avrebbe potuto avere l'impostazione conclusiva dell'articolo che il Frangilli intendeva pubblicare sul "Blog", lo stesso avrebbe dovuto sincerarsi della situazione effettivamente esistente prima di offrirne una rappresentazione azzardata, che si prestava a possibili fraintendimenti e che, alla luce di quanto da lui stesso appreso, non appare in definitiva nemmeno corretta.

E non v'è dubbio che, ove il Frangilli, avuto il dubbio sull'effettiva destinazione impressa alla somma di 2,7 milioni di euro in questione, avesse assunto informazioni più dettagliate anche attraverso la consultazione dei dati documentali riguardanti il bilancio (cui ha avuto libero accesso nel momento in cui li ha richiesti), invece di basarsi solo sulle approssimative

stime fornitegli dal Pennestrì, avrebbe potuto avere immediatamente conoscenza del fatto che la gran parte di quell'importo (almeno i 2/3) risulta allocata in bilancio come "riserve", con la conseguenza che avrebbe potuto più opportunamente indirizzare le proprie critiche a questa scelta della Federazione da lui non condivisa, invece di esprimere opinioni che, nella loro apparente vaghezza, erano però idonee a prefigurare eventuali aspetti più gravi che non una semplice errore di strategia politica della Federazione.

Né, ancora, la mancata preventiva informazione da parte del Frangilli in ordine ai dati effettivi del bilancio in questione potrebbe trovare una valida giustificazione nell'affermazione resa dallo stesso all'udienza dibattimentale del 22 ottobre 2010, secondo cui lo stesso non avrebbe ritenuto di esaminare tali dati prima della pubblicazione dell'articolo sul "Blog" perché avrebbe dovuto affrontare spese che riteneva ingiuste per recarsi *<a Roma presso la sede della Federazione ad esaminare detti bilanci, non essendo possibile visionarli in altro modo>*.

A parte infatti la considerazione che, in relazione alla gravità del dubbio insorto sullo stesso e delle consequenziali esternazioni che intendeva esprimere sul "Blog", non avrebbe potuto sottrarsi all'onere di preventiva informazione, eventualmente anche formulando una richiesta di accesso agli atti con richiesta di trasmissione degli stessi (richiesta che non è stata mai neanche tentata), vale comunque la pena notare che l'impedimento all'accesso a dette informazioni rappresentato dal Frangilli non ha alcuna natura oggettiva, ma è semmai da ricondurre esclusivamente ad una sua personale scelta di convenienza, che si è rivelata però inopportuna alla luce dei fatti.

In definitiva, quindi, la indubbia potenzialità lesiva delle affermazioni rese, aggravata dalla circostanza che la diffusione della notizia è stata data sul web e quindi è stata resa facilmente accessibile ad una indistinta generalità di utenti, induce la Commissione a ritenere la evidenziata responsabilità del Frangilli, sia pur sotto il profilo della colpa e non della cosciente volontà; colpa che, però, è da ritenere a sua volta aggravata dalla circostanza che il Frangilli si dimostra soggetto di particolare qualificazione professionale ed ha per lungo tempo ricoperto la carica di consigliere federale, conoscendo (o dovendo in ogni caso conoscere) esattamente, dunque, le implicazioni che il suo gesto avrebbe potuto comportare.

In considerazione del titolo e del grado di responsabilità ravvisato, la Commissione ritiene equo comminare al tesserato, ai sensi degli articoli 21 e 22, co. 1, punto 1.4 del Regolamento di Giustizia, la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale nella misura di giorni quarantacinque (minimo mesi uno - massimo anni tre), a decorrere dalla data di comunicazione della presente sentenza.

5.

Relativamente alla posizione della società C.A.M. Compagnia Arcieri Monica ASD., di cui il Frangilli era già all'epoca dei fatti il Presidente, la Commissione non ritiene di poter escludere la configurabilità della fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 4 del Regolamento di Giustizia sulla base della richiesta che, a tal uopo, il Frangilli ha avanzato e motivato.

Occorre premettere al riguardo che, nell'ambito dell'ordinamento sportivo in generale, l'istituto della responsabilità oggettiva riveste un'importanza ineludibile, in quanto

preordinato ad assicurare il raggiungimento di finalità fondamentali quali quelle di assicurare la maggior tutela possibile alla regolarità nelle competizioni sportive e l'osservanza delle norme federali attraverso un coinvolgimento disciplinare delle società affiliate per fatti alle stesse non direttamente attribuibili.

Nell'ordinamento giuridico generale, si parla di responsabilità oggettiva nei casi in cui un soggetto sia chiamato a rispondere di un determinato evento a prescindere dall'accertamento della configurabilità di dolo o colpa nella sua causazione e, cioè, solo in base ad un rapporto di causalità materiale.

Nell'ambito della particolare autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione alla responsabilità oggettiva, come detto, è stata trovata nell'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva.

Orbene, nel caso di specie, l'art. 4 del Regolamento di Giustizia della F.I.T.ARCO dispone testualmente che *“Gli affiliati rispondono direttamente delle infrazioni commesse da coloro che li rappresentano ai sensi delle norme federali, nonché oggettivamente delle violazioni, ivi incluse quelle per illecito sportivo, commesse dai propri dirigenti, tecnici, tesserati e soci, oltre, a titolo di dolo e colpa grave, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori”*.

La disposizione, quindi, prefigura tre distinte ipotesi di responsabilità in capo alle società affiliate per fatti commessi da soggetti alle stesse “collegati”:

-una forma di responsabilità diretta del tutto conforme ai principi civilistici in tema di rappresentanza, con la conseguente riferibilità alla società degli atti posti in essere dai suoi organi rappresentativi;

-una forma di responsabilità definita “oggettiva”, nella quale, invece, l'affermazione della responsabilità della società per la condotta dei propri dirigenti, tecnici, tesserati e soci non presuppone alcun preventivo accertamento dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) imputabile nella specie alla società;

-una forma di responsabilità che potremmo definire “attenuata” in relazione ai comportamenti dei propri accompagnatori e sostenitori, per i quali la società è chiamata a rispondere solo ove siano ravvisabili gli estremi del dolo o della colpa grave.

Alla luce della citata disposizione, dalla cui applicazione la Commissione di Giustizia non può ovviamente prescindere, non competendole alcuna facoltà di disapplicazione delle norme vigenti, è evidente che, nel caso di specie, la società deferita sia chiamata a rispondere in via diretta, ancor più che in via oggettiva, per il fatto commesso dal proprio Presidente, a prescindere ovviamente dalla circostanza che detto fatto sia stato commesso al di fuori dell'attività di rappresentanza sociale e senza spendita del nome della società.

In ogni caso, comunque, anche a voler ritenere che la responsabilità diretta prevista dalla norma possa configurarsi solo in relazione ad infrazioni commesse dall'interessato nella veste di legale rappresentante (ma la norma non sembra autorizzare tale interpretazione), la società sarebbe comunque chiamata a rispondere del fatto commesso dal Frangilli, pur al di fuori della sua carica, a titolo di responsabilità oggettiva, e, quindi, a prescindere da qualsiasi accertamento di un coinvolgimento doloso o colposo della società nell'attività del suo dirigente.

Questa Commissione non ignora, naturalmente, la propria giurisprudenza sull'argomento, che ha riconosciuto in passato, pur nella non negazione dell'istituto della responsabilità oggettiva, la possibilità di individuare, nell'ambito della stessa, una variante, ben nota in altri ordinamenti federali, definita come "responsabilità presunta", nella quale, pur discendendo la responsabilità della società oggettivamente dal particolare rapporto in cui la stessa si trovi con l'autore del comportamento disciplinarmente rilevante e, quindi, a prescindere da qualsiasi accertamento di un coinvolgimento "psicologico" (a titolo di dolo o colpa) nella commissione dell'infrazione, è tuttavia consentita la prova liberatoria che ne può escludere la punibilità (anno 2009, sentenza Tonarelli Mario e società A.S.D. Acieri Sarzana).

Ma, come chiaramente precisato nel citato precedente, la prova contraria idonea ad escludere anche una tale forma di responsabilità non può consistere nella mera constatazione dal fatto che il soggetto responsabile dell'infrazione disciplinare abbia agito a titolo esclusivamente personale, per un interesse proprio che non ha nessun punto di contatto con quelli della società, essendo invece necessario che venga fornita la prova di un comportamento della società che, in aperta dissociazione da quello del proprio tesserato, abbia posto in essere ogni più opportuno intervento per stigmatizzarne l'operato.

Nel caso di specie, viceversa, non risulta in alcun modo che la società rappresentata dal Frangilli abbia voluto dissociarsi dal comportamento del suo Presidente, né esiste prova anche di una semplice presa di posizione contraria da parte del Consiglio di Amministrazione o di alcuno dei suoi componenti.

L'unica voce della società, nella vicenda, è stata rappresentata dalle dichiarazioni che il Frangilli ha inteso rendere, nella veste di Presidente, alle udienze dibattimentali del 22 ottobre e del 3 dicembre 2010, nelle quali l'esimente da responsabilità invocata è stata argomentata esclusivamente in riferimento alla pur dimostrata mancanza di legame o collegamento tra la società ed il "Blog" di riferimento; senza considerare, però, che la responsabilità per la quale la medesima società è chiamata a rispondere le deriva, nella specie ed ai sensi del citato art. 4 del Regolamento di Giustizia, dall'indiscutibile collegamento con la persona del Frangilli, autore dell'infrazione disciplinare, che ne è il legale rappresentante.

In considerazione di ciò, quindi, la Commissione ritiene equo comminare alla società affiliata, ai sensi degli articoli 4 e 22, co. 1, punto 1.3 del Regolamento di Giustizia, la sanzione disciplinare dell'ammenda nella misura di dieci volte la quota di affiliazione fissata dal Consiglio Federale per il presente anno, da versarsi alla Segreteria Federale nel termine di giorni venti dalla comunicazione della presente sentenza.

P.Q.M.

La Commissione, ritenuta la responsabilità disciplinare del tesserato Frangilli Vittorio e della società C.A.M. Compagnia Arcieri Monica ASD. deferiti, nei limiti di cui in motivazione, applica al tesserato Frangilli Vittorio la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale nella misura di giorni quarantacinque, a decorrere dalla data di comunicazione della presente sentenza ed alla società C.A.M. Compagnia

Arcieri Monica ASD. la sanzione disciplinare dell'ammenda nella misura di dieci volte la quota di affiliazione fissata dal Consiglio Federale per il presente anno, da versarsi alla Segreteria Federale nel termine di giorni venti dalla comunicazione della presente sentenza.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente sentenza alle parti interessate.

Roma, 3 dicembre 2010

Avv. Amos Benni

Avv. Santi Pappalardo

Avv. Massimo Andrea Chiocca

Depositata il 23 dicembre 2010